



m_dg.DAG.30/05/2016.0101712.U



Ministero della Giustizia

Dipartimento per gli Affari di Giustizia

Direzione Generale della Giustizia Civile

Reparto Libere Professioni



Numero di protocollo : AMM31/05/16.025931E

Spett. Consiglio nazionale forense

Sede

OGGETTO: art. 12 della legge 31 dicembre 2012, n. 247: assicurazione per la responsabilità civile e assicurazione contro gli infortuni; bozza del decreto ministeriale recante le condizioni essenziali e i massimali minimi delle polizze; richiesta parere.

Si trasmette, per il parere di Codesto consiglio, la bozza del decreto ministeriale recante le condizioni essenziali e i massimali minimi delle polizze di assicurazione per la responsabilità civile e assicurazione contro gli infortuni degli avvocati.

Nel restare in attesa di un cortese cenno di riscontro, si ringrazia per la consueta, cortese collaborazione.

Il Direttore generale

Michele Forziati

BOZZA DECRETO

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

.....

Visto l'articolo 3, comma 5 lett. e) del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 e successive modifiche.

Visto l'art. 5 del D.P.R. 07 agosto 2012, N. 137

Visto l'articolo 12 della Legge 247 del 31.12.2012 "Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense"

DECRETA

Articolo 1 - Oggetto della assicurazione della responsabilità civile professionale

1. L'assicurazione deve prevedere la copertura della responsabilità civile dell'Avvocato per tutti i danni che dovesse colposamente causare a terzi nello svolgimento dell'attività professionale.
2. L'assicurazione deve coprire la responsabilità per qualsiasi tipo di danno: patrimoniale, non patrimoniale, indiretto, permanente, temporaneo, futuro.
3. L'assicurazione deve coprire la responsabilità dell'avvocato anche per colpa grave.
4. L'assicurazione deve coprire la responsabilità per i pregiudizi causati, oltre ai clienti, anche alle controparti processuali, al difensore di queste ultime, ed a qualunque soggetto estraneo al rapporto di mandato professionale.
5. Non potranno essere considerati terzi i collaboratori ed i familiari dell'assicurato.
6. Ai fini della determinazione del rischio assicurato, per "attività professionale" deve intendersi:
 - (a) l'attività di rappresentanza e difesa dinanzi all'autorità giudiziaria o ad arbitri tanto rituali quanto irrivali;
 - (b) gli atti ad essa preordinati, connessi o consequenziali, come ad esempio l'iscrizione a ruolo della causa o l'esecuzione di notificazioni;
 - (c) la consulenza od assistenza stragiudiziali;
 - (d) la redazione di pareri o contratti;
 - (e) l'assistenza del cliente nello svolgimento delle attività di mediazioni, di cui al d. lgs. n. 28 del 2010, ovvero di negoziazione assistita di cui al d.l. n. 132 del 2014;
7. E' facoltà delle parti pattuire l'estensione della copertura assicurativa ad ogni altra attività al cui svolgimento l'Avvocato sia comunque abilitato.
8. L'assicurazione deve prevedere, altresì, la copertura della responsabilità civile derivante da fatti colposi o dolosi di collaboratori, praticanti, dipendenti, sostituti processuali.

9. La copertura assicurativa si estende alla responsabilità per danni derivanti dalla custodia di documenti, somme di denaro, titoli e valori ricevuti in deposito dai clienti o dalle controparti processuali di questi ultimi.
10. In caso di responsabilità solidale dell'Avvocato con altri soggetti, assicurati e non, l'assicurazione deve prevedere la copertura della responsabilità dell'Avvocato per l'intero, salvo il diritto di regresso nei confronti dei condebitori solidali.

Articolo 2 – Efficacia nel tempo della copertura

1. L'assicurazione deve prevedere, anche a favore degli eredi, una retroattività illimitata e un'ultrattività almeno decennale per gli Avvocati che cessano l'attività nel periodo di vigenza della polizza.
2. L'assicurazione deve contenere clausole che escludano espressamente il diritto di recesso dell'assicuratore dal contratto a seguito della denuncia di un sinistro o del suo risarcimento, nel corso di durata dello stesso o del periodo di ultrattività.

Articolo 3 - Massimali minimi di copertura per fascia di rischio

1. I massimali della copertura assicurativa minima sono fissati secondo i criteri seguenti.

Cat.	FASCIA DI RISCHIO	MASSIMALE MINIMO (limite minimo previsto dal D.M.)
A	Attività svolta in forma individuale con fatturato riferito all'ultimo esercizio chiuso non superiore a euro 70.000,00	Euro 500.000,00 per sinistro e per anno assicurativo
B	Attività svolta in forma individuale con fatturato riferito all'ultimo esercizio chiuso superiore a euro 70.000,00	Euro 1.000.000,00 per sinistro e per anno assicurativo
C	Attività svolta in forma collettiva (studio associato o società tra professionisti) con un massimo di 10 professionisti e un fatturato riferito all'ultimo esercizio chiuso non superiore a euro 500.000,00	Euro 1.000.000,00 per sinistro col limite di euro 2.000.000,00 per anno assicurativo
D	Attività svolta in forma collettiva (studio associato o società tra professionisti) con un massimo di 10 professionisti e un fatturato riferito all'ultimo esercizio chiuso superiore a euro 500.000,00	Euro 2.000.000,00 per sinistro col limite di euro 4.000.000,00 per anno assicurativo
E	Attività svolta in forma collettiva (studio associato o società tra professionisti) composto da oltre 10 professionisti	Euro 5.000.000,00 per sinistro col limite di euro 10.000.000,00 per anno assicurativo

2. In presenza di franchigie e scoperti l'assicuratore sarà comunque tenuto a risarcire il terzo per l'intero importo dovuto, ferma restando la sua facoltà di recuperare l'importo della franchigia o dello scoperto dall'Assicurato che abbia tenuto indenne dalla pretesa risarcitoria del terzo.
3. E' facoltà delle parti prevedere clausole di adeguamento del premio, nel caso di incremento del fatturato a contratto in corso.

4. Il massimale minimo previsto dal presente decreto deve intendersi al netto delle spese di resistenza di cui all'art. 1917, comma 3, secondo periodo, c.c.

Articolo 4 - Assicurazione contro gli infortuni

1. L'assicurazione deve essere prevista a favore degli Avvocati e dei loro collaboratori, praticanti e dipendenti per i quali non sia operante la copertura assicurativa obbligatoria I.N.A.I.L..
2. L'assicurazione deve prevedere la copertura degli infortuni occorsi durante lo svolgimento dell'attività professionale ed a causa o in occasione di essa, i quali causino la morte, invalidità permanente o l'invalidità temporanea, nonché delle spese mediche.
3. Il contratto deve includere tra i rischi assicurati l'infortunio derivante dagli spostamenti resi necessari dallo svolgimento dell'attività professionale.
4. Le somme assicurate minime sono le seguenti:

<u>Capitale caso morte</u>	<u>Capitale caso invalidità permanente</u>	<u>Diaria giornaliera da inabilità temporanea</u>
Euro 100.000,00 (euro centomila)	Euro 100.000,00 (euro centomila)	Euro 50,00 (euro cinquanta)

Articolo 5 - Modalità attuative

1. Fatta salva l'informazione da rendere al cliente ai sensi dell'art. 12, comma 1, della legge n. 247/12, gli estremi delle polizze attuative dell'obbligo sono resi disponibili ai terzi senza alcuna formalità presso l'Ordine al quale l'Avvocato è iscritto e presso il Consiglio Nazionale Forense, nonché pubblicati sui rispettivi siti WEB
2. Il presente decreto entra in vigore decorso un anno dalla sua pubblicazione sulla GU.
3. Le polizze assicurative stipulate in epoca antecedente alla entrata in vigore del presente decreto vengono adeguate alle disposizioni da esso dettate.